



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE
MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

Prot. 1734

Decreto n. 02/2021 del 16/03/2021.

DECRETO DEL SINDACO in qualità di PRESIDENTE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 17/03/2020, N. 18, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24/04/2020 N. 27 «MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19». Art. 1, comma 5 del DPCM 18/10/2020 e DPCM 24/10/2020.

IL SINDACO in qualità di PRESIDENTE DELLA GIUNTA COMUNALE

- RICHIAMATI:

- l'art. 73, comma 1, del D. L. 17/03/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/07/2020, n. 27 «*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19*», ove si dispone che «*Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente*»;
- il punto 1. della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 e art. 1, comma 3, del D.L. n. 83 del 30/07/2020, convertito dalla legge n. 124 del 25/09/2020, «*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*», ove si stabilisce che «*In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*».
- il punto 1. della Delibera del Consiglio dei Ministri 07 ottobre 2020 e art. 1, comma 3, del D.L. n. 125 del 07/10/2020, convertito dalla legge n. 159 del 27/11/2020, «*Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*», ove si stabilisce che «*In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, e' prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*».
- l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 2 del 14/01/2021, che ha prorogato, da ultimo, lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 fino al **30/04/2021**;
- l'art.1, lett. d), punto 5, del DPCM 18/10/2020 che impone la modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni, delle riunioni nella pubblica amministrazione.
- l'art. 1, comma 9), lett. o) del DPCM 24/10/2020;

- la circolare n. 0014553 del 20/10/2020 del Ministero dell'Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie che ha rassegnato considerazioni in merito all'applicabilità alle riunioni degli Organi Collegiali degli Enti locali della disposizione di cui al citato art. 1, lett. d), punto 5, del D.P.C.M. 18/10/2020;

- **PRESO ATTO** che né lo Statuto né il Regolamento comunale sul funzionamento degli organi collegiali prevedono che la Giunta possa riunirsi in contesti diversi collegati mediante videoconferenza e simili sistemi;

- **RITENUTA**, pertanto, la propria competenza a disciplinare le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza in quanto la Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede ex art. 50 del D.Lgs n.267/2000 e ne regola le modalità di funzionamento nel rispetto dello Statuto e di tutte le norme di legge di riferimento, non avendo il Comune di Venosa adottato un regolamento per il funzionamento della giunta stessa;

- **PRESO ATTO** della necessità di contribuire, per quanto possibile, alle misure di contenimento del virus Covid-19, a scopo preventivo e di tutela dell'igiene e della salute pubblica, in attuazione dei DPCM 8/3/2020, 9/3/2020 e 11/02/2020, del DL 16.03.2020, sia attraverso la riduzione in termini numerici delle riunioni istituzionali che attraverso l'adozione di sistemi che assicurino la partecipazione dei componenti in modalità a distanza attraverso l'ausilio delle tecnologie informatiche e della telecomunicazione;

- **CONSIDERATO CHE:**

- occorre predisporre gli strumenti idonei e opportuni per far fronte alle esigenze di governo del Comune nelle attuali situazioni emergenziali derivanti dalla epidemia in corso che impongono, tra l'altro, di evitare il più possibile ogni spostamento delle persone;

- l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere in dibattito e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica dei legittimati in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee;

- la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali comunali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

- **RITENUTO**, in particolare, necessario che:

- il Segretario comunale accerti l'identità dei partecipanti. Il numero legale è riscontrato in automatico dai collegamenti dal sistema, effettuati tramite la procedura telematica prescelta e verificato dal Segretario comunale;

- la seduta è aperta dal Sindaco, o in sua assenza dal Vicesindaco;

- il numero legale è verificato in sede di apertura della seduta sia in corso di seduta e sia all'inizio della votazione di ciascun punto posto all'ordine del giorno;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- tutti i componenti dell'Organo collegiale debbono avere accesso a strumenti di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza;

- la seduta di Giunta Comunale si intende svolta nella sala della sede istituzionale del Comune di Pignataro Interamna (FR) ovvero nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione;

- **RITENUTO che:**

- è necessaria l'introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in videoconferenza e richiamino al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, al fine di fornire in via preventiva adeguata informazione agli assessori circa le modalità di tenuta delle riunioni e di intervento alle medesime, nonché al fine di regolare il comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge o chiamate a questo scopo dalla Giunta stessa o dal Sindaco;

- fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per la diffusione del virus COVID deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e successive proroghe (attualmente fino al **30/04/2021**), il Segretario comunale dovrà curare, ai sensi dell'art. 97 TUEL la verbalizzazione dei lavori della Giunta, riportando nel corpo dell'atto deliberativo le misure urgenti nazionali e regionali per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica, ed in particolare l'art. 73 del D. L. 17/03/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/07/2020, n. 27 recante "Disposizioni in materia di organi collegiali" che al primo comma prevede: "Al fine di

contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;

- **RAVVISATA** l'urgenza di provvedere al fine di approntare gli strumenti di garanzia di funzionalità dell'Organo esecutivo, anche in presenza delle restrizioni indicate dal DPCM 09/03/2020 e seguenti in materia di contrasto al virus COVID-19;

- **DATO ATTO** che, dall'attuazione del presente provvedimento, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale in conformità a quanto espressamente previsto dal comma 3 dell'art. 73 del suddetto D. L. 17/03/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/07/2020, n. 27 che dispone tra l'altro che “Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci”;

- **RICHIAMATI**:

- l'art. 3-bis della legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni;

- l'art. 12, comma 1 e art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e successive modificazioni;

D E C R E T A

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare, in via straordinaria, ex art. 73 del D. L. 17/03/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/07/2020, n. 27, il seguente disciplinare relativo alla tenuta delle sedute della Giunta comunale:

a. la partecipazione alle riunioni della Giunta è consentita, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e successive proroghe (attualmente fino al **30/04/2021**), in modalità telematica, prevedendosi la possibilità che uno o più dei componenti l'organo partecipino anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione. La partecipazione a distanza alle riunioni di Giunta presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

b. la convocazione delle adunanze avviene con modalità ordinaria di invio e-mail ai componenti aventi diritto contenente l'ordine del giorno, la documentazione utile per l'esame degli argomenti e delle proposte di deliberazione poste ad esame ed approvazione e le indicazioni delle modalità telematiche prescelte;

c. la convocazione contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui si svolge la adunanza, con la possibilità di partecipare con la modalità telematica prescelta in sistema chiuso (teleconferenza, videoconferenza, altro) ed i componenti della Giunta garantiscono, con il loro collegamento, di fare uso esclusivo e protetto della partecipazione;

d. l'adunanza telematica può essere utilizzata per tutte le deliberazioni sulle materie di competenza della Giunta;

e. la seduta della Giunta può essere tenuta completamente in audio-videoconferenza, cioè con tutti i membri ed il Segretario comunale presenti in luoghi diversi, mediante utilizzazione di opportuni strumenti di telecomunicazione e di gestione della conferenza, nel rispetto dei principi di cui al precedente comma sub a);

f. le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono, comunque, assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:

1. visione degli atti della riunione;
2. intervento nella discussione;
3. votazione palese;

4. sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, web conference, e altre modalità similari, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati.

Tale modalità non è compatibile con la votazione a scrutinio segreto;

g. per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche, la Giunta si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della riservatezza. Per la validità dell'adunanza telematica, restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria;

h. individuata la piattaforma ed avviata la seduta, il Segretario identifica "a video" i partecipanti collegati telematicamente e accerta che, durante la discussione, i componenti restino collegati telematicamente e presenti. Accerta, altresì, prima dell'inizio, le cause delle eventuali assenze invitando alla riconvocazione se si tratta di problemi tecnici o di connessione;

i. in caso di problemi tecnici di connessione durante la seduta, questa è sospesa e ripresa al momento del ripristino;

j. la sessione non può essere avviata se non risulta identificato un numero di componenti utile a garantire il numero legale;

k. durante la seduta, il Sindaco coordina gli interventi, sottopone gli atti a votazione e dà comunicazione delle proposte approvate. Il Segretario verifica la contestualità e l'esito delle votazioni da riportare nei verbali;

l. le votazioni sono raccolte per appello nominale;

m. la seduta può anche essere videoregistrata ed il relativo file conservato agli atti d'ufficio;

n. i verbali delle sedute sono redatti dal Segretario, su supporto informatico, firmati digitalmente dal Sindaco e dal Segretario, anche da remoto, e pubblicati e conservati secondo l'ordinaria procedura prevista per gli atti deliberativi del Comune;

o. nel verbale di seduta si dà conto dell'ora, del numero e dei nominativi dei componenti di Giunta intervenuti in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza nonché della modalità telematica di seduta;

p. la seduta di Giunta Comunale si intende svolta nella sala della sede istituzionale del Comune di Pignataro Interamna (FR) ovvero nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione;

3) di trasmettere il presente provvedimento agli Assessori Comunali, al Segretario Comunale, ai Responsabili dei Servizi/Posizioni Organizzative dell'Ente nonché al Prefetto di Frosinone (pec: protocollo.preffr@pec.interno.it), alla Locale Stazione dei Carabinieri (pec: tfr23441@pec.carabinieri.it) nonché al Revisore dei Conti (asorce@pec.it);

4) dare atto che l'attuazione del presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, in conformità a quanto espressamente previsto dal comma 3 dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020;

5) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio informatico dell'Ente e sul sito *internet* istituzionale.

L'efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la pubblicazione e le comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza.

Pignataro Interamna, 16/03/2021.

Il Sindaco/Presidente della Giunta Comunale
Dott. Benedetto Murro

